



COMUNE DI MUSCOLINE

(PROVINCIA DI BRESCIA)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 7 del 28/04/2023

OGGETTO: REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2022-2025.

L'anno **duemilaventitre addì ventotto del mese di aprile** nella Sala Consiliare posta al 2° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	BENEDETTI GIOVANNI	Sindaco	X	
2.	BERARDI GIUSEPPE	Consigliere	X	
3.	CHIANESE VINCENZO	Consigliere		X
4.	PAPA ANDREA	Consigliere	X	
5.	LAURO CAMILLA	Consigliere		X
6.	DAVIDE GOFFI	Consigliere		X
7.	SEMINARIO ELISA	Consigliere	X	
8.	PODAVINI VALENTINA	Consigliere	X	
9.	SEMINARIO VALENTINO	Consigliere	X	
10.	BARBI GIOVANNI	Consigliere	X	

Presenti n.7 - Assenti n.3

Assessori esterni presenti : SCALFI Simone e CONTER Veronica.

Assenti: nessuno.

Assiste il Segretario Generale: LO PARCO ANNALISA.

Il Signor **BENEDETTI GIOVANNI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al 3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2022-2025.

Il Sindaco introduce il punto numero tre dell'ordine del giorno e passa la parola all'assessore al bilancio, signor Simone Scalfi, per l'illustrazione della proposta di deliberazione.

La revisione è stata richiesta dal gestore per far fronte ai maggiori costi generati dall'incremento dei prezzi e, quindi, dall'inflazione che hanno pregiudicato l'equilibrio economico/finanziario del servizio di igiene urbana, come dimostrato nella relazione.

Vengono elencati i documenti che compongono il PEF e precisato che il documento è accompagnato dal parere favorevole del revisore dei conti.

Dichiarata aperta la discussione nessun consigliere chiede d'intervenire.

Il Sindaco conclude precisando che, a fronte di un indice ISTAT dell'11% circa, il gestore ha cercato di contenerne l'incidenza limitando l'incremento dei costi imputati nel PEF.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7/8/1990 numero 241 e smi;
- l'art. 42 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.), che disciplina le competenze del Consiglio Comunale;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;
- la Legge di Stabilità 2014 che ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate IMU TASI e TARI, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- il D.lgs n. 267/2000;

- D.lgs n. 118/2011;

dato atto che:

- l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, la IUC - Imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita (ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti -TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’”* (lett. f);
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...”* (lett. h);
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”*;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trattenuta nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

considerato che, a seguito delle citate delibere di ARERA, è stato elaborato il metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di determinare le tariffe TARI;

richiamata la deliberazione n.62/2023/R/RIF pubblicata il 21 febbraio 2023 avente ad oggetto: "Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani", ha ammesso la revisione del piano qualora sussistano circostanze straordinarie tali da mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEF medesimo o possano arrecare pregiudizio agli equilibri di bilancio dei gestori;

richiamato il Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2021;

dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Muscoline, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito di cui all'art. 3 bis del decreto legge n.138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

preso atto che:

- il soggetto gestore SAE Valle Sabbia ha trasmesso, in data 21 marzo 2023 con protocollo n.

1504, la documentazione necessaria per la revisione infra-periodo del Piano Economico Finanziario TARI anni 2022-2025 redatto in base al “Metodo Tariffario per il servizio di gestione rifiuti” (MTR) approvato con deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif del 03/08/2021 ed elaborato in base allo schema tipo di cui all’Allegato 1 della determinazione ARERA n.02/DRIF/2021 del 04.11.2021;

- il suddetto Piano Economico Finanziario ammonta ad € 307.000,00 per l’anno 2023;
- ai sensi dell’art. 7.1 della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) relazione di accompagnamento al Piano Finanziario, redatta sulla base dello schema tipo di cui all’Allegato 2 della Determinazione Arera n. 02/DRIF/2021 del 04/11/2021, con relativi allegati, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - b) relazione tecnica al Piano Finanziario TARI, redatta ai sensi del D.P.R. 158/99 art. 8;
 - c) dichiarazione redatta sulla base dello schema tipo di cui all’Allegato 3 della Determinazione Arera n. 02/DRIF/2021 del 04/11/2021, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in forma associata mediante “Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2018-2024”, in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17 dicembre 2017;

visto il Piano Economico Finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2023 di € 307.000,00;

considerato che ai sensi dell’art.7.1 della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA richiamata in narrativa, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità ...”;

visto l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs.

30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ... ”.

precisato che al suddetto *piano finanziario* sono allegati:

- 1) il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025, elaborato in base allo schema tipo di cui all'allegato 1 della determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021;
- 2) la Relazione di accompagnamento al PEF, redatta sulla base dello schema tipo di cui, all'Allegato 2 della Determinazione Arera n. 02/DRIF/2021 del 04/11/2021 con relativi allegati;
- 3) la Relazione tecnica al piano finanziario TARI, redatta ai sensi del DPR 158/99, art. 8 (Allegata alla relazione di accompagnamento);
- 4) la Dichiarazione di veridicità, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 3 della Determinazione Arera n. 02/DRIF/2021 del 04/11/2021;

considerato che la spesa prevista dal suddetto piano dovrà essere interamente coperta dalle entrate della TARI;

dato atto che i costi complessivi riportati nel suddetto piano rispettano anche le risultanze dei fabbisogni standard (art. 1 comma 653 della Legge n. 147/2013);

ritenuto, di approvare la revisione del *piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025*, che viene allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL);

tutto ciò premesso, con voti cinque favorevoli e due consiglieri astenuti (Seminario V. e Barbi) espressi in forma palese per alzata di mano da sette consiglieri presenti di cui cinque votanti,

DELIBERA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare la revisione del Piano finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) periodo 2022-2025, allegato alla presente deliberazione dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2023 di €

307.000,00;

- 3) di dare atto che al suddetto Piano sono allegati:
 - a) la Relazione di accompagnamento al PEF, redatta sulla base dello schema tipo di cui, all'Allegato 2 della Determinazione Arera n. 02/DRIF/2021 del 04/11/2021 con relativi allegati;
 - b) la Relazione tecnica al piano finanziario TARI, redatta ai sensi del DPR 158/99, art. 8 (Allegata alla relazione di accompagnamento);
 - c) la Dichiarazione di veridicità, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 3 della Determinazione Arera n. 02/DRIF/2021 del 04/11/2021;
- 4) di rimandare a successivo atto la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2023;
- 5) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL);
- 6) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 7.1 della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 *".... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ..."*;
- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Inoltre, il Consiglio comunale valutata la volontà di concludere tempestivamente il procedimento, tutto ciò premesso, con voti cinque favorevoli e due consiglieri astenuti (Seminario V. e Barbi) espressi in forma palese per alzata di mano da sette consiglieri presenti di cui cinque votanti,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (art. 134, 4° comma, TUEL

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :

REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2022-2025.

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Muscoline, 20/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZAMBELLI SILVIA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Sulla proposta di deliberazione in oggetto :

- ☐ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere **FAVOREVOLE**
- ☐ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Muscoline, 20/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZAMBELLI SILVIA

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
BENEDETTI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio.

Muscoline, 02 maggio 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

In data **29 maggio 2023**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA